

REGOLAMENTO (CEE) N. 3102/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1988

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 250 000 t di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari d'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, i cereali detenuti dall'organismo d'intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87⁽⁵⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 250 000 t di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento del Regno Unito indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di

250 000 t di frumento tenero detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 18 ottobre 1988.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 20 dicembre 1988.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento del Regno Unito:

Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
UK-Reading RG1 7QW Berks
(Telex 848 302)

Articolo 3

L'organismo d'intervento del Regno Unito comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.